

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 130/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



57870-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo Rotundo

- Presidente -

Sent. n. sez. 1145

Maurizio Giancesini

CC - 22/05/2018

Mirella Agliastro

- Relatore -

R.G.N. 14534/2018

Pierluigi Di Stefano

Anna Emilia Giordano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Procuratore da

(omissis) nato (omissis)

avverso l'ordinanza del 05/03/2018 del Tribunale per il riesame di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria

Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame di Messina in data 05/03/2018, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, applicava ad (omissis) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen. in pregiudizio di (omissis) con la quale aveva intrattenuto un rapporto di convivenza ed a cui aveva rivolto reiterate e gravi offese, minacce di morte anche a mezzo di telefono, con messaggi vocali indirizzati anche al legale della donna, quale ritorsione per avere preso le difese della stessa, inoltre aveva

A

pubblicato sui *social network* messaggi dal contenuto infamante nei confronti della vittima.

Con ordinanza dell'11/12/2017, il giudice per le indagini preliminari applicava ad (omissis), in relazione al reato di maltrattamenti aggravati, la misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni di (omissis) con divieto, altresì, di comunicazione a carattere telefonico e telematico nei confronti della persona offesa e della figlia di entrambi (omissis).

Con provvedimento del 18/12/2017, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di revoca e sostituzione della misura del divieto di dimora autorizzando - in deroga a tale misura - l'(omissis) a recarsi a (omissis) per l'espletamento di attività lavorativa, estendendo il divieto di comunicazione anche all'uso dei *social network*.

Il Pubblico Ministero impugnava con appello il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, censurandone la contraddittorietà in quanto, dapprima descriveva un allarmante quadro cautelare, dall'altro riteneva adeguata una misura non custodiale.

Il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, valutava i gravi elementi del reato di maltrattamenti nei confronti della convivente e della figlia che avevano avuto inizio già dal 2005 spesso alla presenza della minore (omissis) nata nel (omissis), tanto che la persona offesa e la piccola erano entrati in regime di protezione presso il centro CEDAV. Il Tribunale rilevava l'assoluta inosservanza dell'(omissis) delle prescrizioni impostegli e pertanto riteneva attuale e concreto il *periculum criminis* atteso che le minacce si erano anche estese al legale della persona offesa. Riteneva che l'unica misura idonea fosse quella custodiale, non ipotizzando che l'istante potesse accedere al beneficio della pena sospesa di cui aveva usufruito, né che la pena da irrogare potesse essere contenuta nel limite dei tre anni.

2. Ricorre per cassazione (omissis) per il tramite del difensore di fiducia deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. La difesa ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente, oltre che mancante della considerazione del criterio di adeguatezza e della proporzionalità. Impugna in particolare il punto della motivazione secondo cui "*il semplice divieto di comunicare con la parte offesa pur non bastevole ad eludere completamente il pericolo di un blitz fisico contro la vittima dovrebbe essere sufficiente a garantire la non reiterazione del reato reiterazione che ad oggi, non è mai avvenuta*".

La presunta violazione del divieto di dimora avvenuta attraverso messaggi su *facebook* di immagini fotografiche del 22/2/2018, a giudizio del Tribunale, denota disprezzo totale per le prescrizioni cui è sottoposto il ricorrente e assoluta incapacità di rispettare le stesse imponendosi la più grave misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.

2. La trasgressione al divieto di comunicazione con le pp.oo., inglobato nel provvedimento di divieto di dimora, che concreta la fattispecie addebitata, in una delle sue modalità attuative, autorizza la configurazione di una delle manifestazioni dei maltrattamenti aggravati, potendo la prova di esse desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente, che ha rivolto alle vittime messaggi vocali minacciosi, e messaggi dai contenuti infamanti pubblicati su *facebook*. Questi ultimi costituiscono documenti e mezzo invasivo di comunicazione, che oltrepassa la vicinanza fisica con la vittima e permane come atteggiamento inquietante ancor più presente nella sfera di libertà ed autonomia del destinatario. Si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario - in relazione al profilo saliente dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, Rv. 265530; Sez. 3, n. 38681 del 26/04/2017 Rv. 270950).

3. Priva di fondamento appare la considerazione difensiva secondo cui l'(omissis) non avrebbe mai violato nel merito le prescrizioni imposte, per non avere intrattenuto contatti fisici con i propri familiari, in quanto proprio l'utilizzo dei mezzi telematici con i quali il predetto ha postato su *facebook* immagini fotografiche non consentite concretanti gravi minacce, costituiscono - in uno alla trasgressione degli obblighi imposti con la misura cautelare - espressione della condotta maltrattante, con ciò dimostrando il ricorrente di non essersi confrontato con il provvedimento impugnato, dal quale risalta la potenziale diffusività del mezzo utilizzato dal ricorrente ed il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando la connessione (con conseguente lesione, in tale evenienza, della libertà di comunicazione e corrispondente alterazione della quiete e tranquillità psichica, comprensibilmente turbate da esasperazione e spavento).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento

delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.

Così deciso il 22/05/2018

Il consigliere estensore

Mirella Agliastro



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

